



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MONOUSO STERILI PER LAPAROSCOPIA OCCORRENTI PER MESI TRENTASEI ALL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E ALLE AA.SS.LL. CN1 – CN2 AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4

**GARA N. 6809495
CIG VARI**

Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e servizi

Corso Carlo Brunet, 19/A

12100 Cuneo

PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it

e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it



INDICE

Art. Oggetto	pag. 3
Art. 2 Gestione dei contratti	pag. 3
Art. 3 Durata del contratto	pag. 3
Art. 4 Rinnovo contrattuale	pag. 3
Art. 5 Caratteristiche essenziali e quantitativi presunti dei dispositivi oggetto della fornitura .	pag. 4
Art. 6 Confezionamento	pag. 8
Art. 7 Ordinativi e consegne	pag. 8
Art. 8 Obblighi in materia di sicurezza	pag. 9
Art. 9 Avvisi di sicurezza	pag. 9
Art. 10 Innovazioni tecnologiche	pag. 9
Art. 11 Accettabilità della fornitura	pag. 9
Art. 12 Inadempienze contrattuali	pag. 10
Art. 13 Risoluzione del contratto	pag. 10
Art. 14 Iniziative attivate da soggetti aggregatori	pag. 10
Art. 15 Garanzia definitiva	pag. 11
Art. 16 Fatturazione on line e pagamento	pag. 11
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 11
Art. 18 Modifica contratto	pag. 12
Art. 19 Spese	pag. 12
Art. 20 Foro di competenza	pag. 12
Art. 21 Rinvio alle disposizioni Legislative	pag. 12



Art. 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in lotti, di dispositivi monouso sterili per laparoscopia occorrenti per mesi trentasei all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e alle AA.SS.LL. CN1 – CN2 afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento 4.

Si precisa che l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle assume i compiti di Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice della presente procedura e che ciascuna Azienda Sanitaria, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, sarà completamente autonoma rispetto alle altre nella stipula e nelle seguenti fasi di esecuzione e verifica del contratto: emissione degli ordinativi con consegna presso i propri magazzini, liquidazione e pagamento delle relative fatture e applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali (rif. Art. 1 del Disciplinare di gara).

Le caratteristiche tecniche del materiale e i relativi quantitativi presunti per ciascuna Azienda Sanitaria sono indicati al successivo art. 5 del presente Capitolato Speciale.

Art. 2 GESTIONE DEI CONTRATTI

A seguito dell'espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l'aggiudicazione e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell'esclusiva competenza sia dell'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo sia dell'ASL CN1 e dell'ASL CN2 per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione della garanzia definitiva (rif. art. 15 del presente Capitolato);
- stesura e sottoscrizione del contratto nella forma scelta da ciascuna Azienda sanitaria/ospedaliera;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 18 del presente Capitolato tecnico e d'oneri (modifica contratto);
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- supporto alla "Capofila" nell'istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi.

Ove la singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di Capofila la quale potrà annullare l'aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su quanto comunicato.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura è stabilita in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di avvio/esecuzione della fornitura prevista nel contratto.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della fornitura per un periodo non superiore a sei mesi oltre il termine sopra citato e la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Art. 4 RINNOVO CONTRATTUALE

L'Amministrazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro il termine indicato dall'Amministrazione.



**Art. 5 CARATTERISTICHE ESSENZIALI E QUANTITATIVI PRESUNTI DEI DISPOSITIVI
OGGETTO DELLA FORNITURA**

I prodotti devono essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per i D. M..

I dispositivi e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (D.L. vo n. 46 del 24/02/1997 in attuazione della Direttiva 93/42 e successive modifiche ed integrazioni).

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai due terzi della validità massima prevista.

Devono essere Latex-free e preferibilmente Ftalati Free.

LOTTO	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto annuo ASL CN1	Fabbisogno presunto annuo ASL CN2
1	trocar laparoscopico diam. 5 x 100 mm punta smussa senza lama	48	50	1700
2	trocar laparoscopico diam. 5/12 x 100 mm punta smussa senza lama	120	100	950
3	trocar laparoscopico diam. 5/12 x 150 mm punta smussa senza lama	6	5	10
4	trocar laparoscopico diam. 5/15 x 100 mm punta smussa senza lama	66	40	10
5	trocar ottico laparoscopico diam. 10/12 x 100 mm senza lama con cannula	144	60	200
6	trocar laparoscopico diam. 12 x 100 mm tipo Hasson con riduttori 10 mm e 5mm	20	20	10
7	trocar laparoscopico per accesso single port per laparoscopia mininvasiva	6	5	2



LOTTO	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto annuo ASL CN1	Fabbisogno presunto annuo ASL CN2
8	applicatori clip in titanio monouso misura M/L da 10 mm	30	20	80
9	applicatori clip in titanio monouso misura L da 10 mm	80	40	130
10	applicatori angolari di clip in titanio monouso da 10 mm (applicatore automatico a stelo rotante)	10	10	10
11	applicatori clip in titanio monouso misura M/L da 5 mm	60	40	350
12	caricatori monopaziente; applicatori pluriuso di clip in titanio -tipo Challenger o equivalente- da fornire in uso accessorio	480 Caricatori x 8 clip (m/l)	300 Caricatori x 8 clip (m/l)	400 Caricatori x 8 clip (m/l) 50 caricatori x 12 clip (s/m)
13	Clip per legatura in titanio doppie per uso endoscopico M, M/L, L Applicatori pluriuso da fornire in uso accessorio	702 Caricatori x 6 clip	500 Caricatori x 6 clip	50 Caricatori x 6 clip
14	Clips per legatura riassorbibili dim. medio/grande 10,5 mm circa Clips per legatura riassorbibili dim. media 7,3 mm circa tipo absolok o equivalente Applicatori pluriuso da fornire in uso accessorio	36 caricatori x10 clips 24 caricatori x 10 clips 5+5	20 caricatori x10 clips 12 caricatori x 10 clips 3+3	15 caricatori x10 clips 10 caricatori x 10 clips 2+2



LOTTO	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto annuo ASL CN1	Fabbisogno presunto annuo ASL CN2
15	Clips laparoscopiche in polimero non assorbibili dim. M, M/L , L e XL mod. Tipo Hem-o-lok o equivalente Applicatori pluriuso da fornire in uso accessorio	56 cartucce x 6 clips 3+3+3	40 cartucce x 6 clips 3+3+3	50 cartucce x 6 clips misura L 50 cartucce x 6 clips misura XL 1+1
16	lacci premontati con sistema di rilascio con filo riassorbibile 2/0	180	60	180
17	lacci premontati con sistema di rilascio con filo riassorbibile 0	180	60	60
18	forbici monouso dotate di cauterio monopolare per laparoscopia da 5 mm lunghezza 31 cm	6	10	6
19	stelo con tagliente curvo metzenbaum dotato di cauterio monopolare monouso manipoli poliuso diametro 5 mm lunghezza 31 cm da fornire in uso accessorio	250 2	120 2	700 6
20	sacchetto per rimozione reperti anatomici 5 mm compatibile con Trocar 5 mm volume 180 ml circa	60	40	20
21	Kit composto da: -sacchetto per rimozione reperti anatomici compatibile con trocar 5 mm volume 180 ml circa -trocar 5 mm x 100 mm	60	40	/
22	sacchetto per rimozione reperti anatomici 10 mm compatibili con Trocar 10 mm volume 225 ml circa	800	600	1.000



LOTTO	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo ASO S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto annuo ASL CN1	Fabbisogno presunto annuo ASL CN2
23	sacchetto per rimozione reperti anatomici 15 mm compatibile con Trocar 15 mm volume 1600 ml circa	30	30	/
24	trocar laparoscopico trasparente diam. 5 x 100 mm punta smussa senza lama con sistema di ancoraggio a palloncino	100	300	650
25	trocar laparoscopico trasparente diam. 12 x 100 mm tipo Hasson con riduttori 10 mm e 5mm con sistema di ancoraggio a palloncino	50	100	900
26	trocar laparoscopico trasparente diam. 5 x 75 mm punta smussa senza lama	/	/	100
27	forbici monouso dotate di cauterio monopolare per laparoscopia da 5 mm lunghezza 35 cm	/	/	350
28	sacchetto per rimozione reperti anatomici 12 mm compatibile con Trocar 12 mm volume 1600 ml circa con possibilità di riapertura	120	70	150
29	Ago di Veress da insufflazione per induzione pneumoperitoneo	50	100	70
30	Tampone dissettoie laparoscopico diametro 5 mm lunghezza 450 mm	/	/	200
31	Trocar laparoscopico trasparente diam. 5/12 x 100 mm. punta smussa senza lama con doppia valvola di tenuta su testa e corpo	/	40	100



Per ragioni sanitarie, i quantitativi sopra indicati sono presunti e pertanto non vincolano le ASR; qualora nel corso del periodo contrattuale si renderanno necessarie quantità superiori o inferiori la Ditta assegnataria non dovrà sollevare eccezioni di sorta e dovrà effettuare la fornitura alle condizioni contrattuali vigenti.

Art.6 CONFEZIONAMENTO

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

I prodotti devono essere in confezione singola sigillata, di ingombro contenuto agevolmente apribile.

Sulla confezione e sull'imballaggio più esterno devono apparire immediatamente decifrabili:

- la descrizione in lingua italiana del prodotto;
- i dati relativi alla quantità e al n. di lotto;
- data di preparazione e scadenza, espressa in mese/anno;
- la dicitura "STERILE" e "MONOUSO" o relativo simbolo, la data e il tipo di sterilizzazione;
- il nome o ragione sociale e indirizzo del produttore.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità o il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Il n. di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.

Art. 7 ORDINATIVI E CONSEGNE

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta ordinata, entro 10 giorni dalla data della richiesta, franco Magazzini dell'Azienda Sanitaria ordinante.

In casi particolari, qualora l'Azienda Sanitaria dichiari l'ordine "urgente", la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell'ordine.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

Fino al momento della consegna presso il magazzino dell'Azienda Sanitaria, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all'Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre, al momento del ricevimento, di almeno $\frac{3}{4}$ del periodo di validità.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate dall'Azienda Sanitaria saranno a totale carico della Ditta.



Art. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all'accesso presso l'Azienda Sanitaria ordinante, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza sul lavoro in azienda ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

A tal fine la Ditta offerente dovrà trasmettere opportuna dichiarazione avvalendosi del modello **ALLEGATO 5** del disciplinare di gara.

Art. 9 AVVISI DI SICUREZZA

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare, entro 48 ore dall'evento, il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, nonché l'Azienda Sanitaria ordinante, tramite lettera di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

Art. 10 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a dare comunicazione ad ogni Azienda dell'Area Interaziendale di Coordinamento delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Le parti potranno ritenere esteso il capitolato anche ai dispositivi posti dalla Ditta affidataria successivamente in commercio o comunque non contemplate nell'offerta, qualora le Aziende dell'Area Interaziendale di Coordinamento riterranno tali prodotti innovazione tecnologica meritevole di applicazione in sostituzione o in affiancamento a quelli aggiudicati.

In relazione a tali beni la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le medesime condizioni economiche dei prodotti sostituiti o affiancati. A tal fine le Strutture Amministrative competenti sono autorizzate dall'Amministrazione di ogni Azienda dell'Area Interaziendale di Coordinamento ad introdurre detti dispositivi nei limiti del budget assegnato e previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture Sanitarie interessate.

Art. 11 ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all'atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini delle Aziende Sanitarie e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo dei dispositivi consegnati.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni lavorativi con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano



dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

L'Azienda Sanitaria non assumerà comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

Art. 12 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Mancando o ritardando il Fornitore di uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa, nonché le sotto specificate penali.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda Ospedaliera potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Le eventuali penali ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora la stazione appaltante dovesse deliberare di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al soggetto aggiudicatario, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

Si rimanda inoltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017.

L'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza obbligo di diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), dopo tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata A.R.. In tali casi l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di affidare il contratto al concorrente che segue in graduatoria o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 14 INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI

Ai sensi della normativa vigente, ciascuna ASR per quanto di competenza si riserva di procedere senza indennizzo all'annullamento della procedura di gara o alla risoluzione del contratto qualora, relativamente alla categoria merceologica in argomento, si rendano disponibili Convenzioni attive di CONSIP S.p.A. ovvero della Centrale di Committenza Regionale di riferimento.



Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, dell'ASL CN1 e dell'ASL CN2 distinte garanzie definitive, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e ciascuna Azienda Sanitaria, salvo l'esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria.

La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Art. 16 FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle singole ASR dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura (per questa Azienda n. UFEU37).

Art. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Si richiama infine la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e con il decreto legislativo 19



aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

Art. 18 MODIFICA CONTRATTO

In merito alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia si richiama l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato con D.Lgs. n. 56/2017.

Art. 19 SPESE

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 20 FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e l'Azienda Ospedaliera Capofila, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla "Capofila" sarà competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 21 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.